13974
(2

ISTRUZIONI
VICE-CONSOLARI

Digitized by Google

A81
1455801

STAMPERIA DEL FIBRENO 1853.

Digitized by Google

ISTRUZIONI

PE' VICE-CONSOLI PONTIFICÎ

—

NOI *PIETRO DE MANDATO* CAVALIERE DEL REAL ORDINE DI FRANCESCO PRIMO, MAGGIORE DELLA MARINA PONTIFICIA E CONSOLE GENERALE DELLA SANTA SEDE NE' DOMINÎ DI SUA MAESTA' SICILIANA AL DI QUA DEL FARO.

Con le presenti Nostre istruzioni Consolari è prescritto ai Nostri Vice-Consoli ne' Porti di questo Regno come sopra di osservare, e far osservare quanto segue.

CAPITOLO PRIMO

DOVERI DEL VICE-CONSOLE.

Art. 1.° Il nuovo Vice-Console tostochè avrà ricevuta la Patente munita dell'annuenza di S. M. il Re del Regno delle Due Sicilie, dovrà presentarla alle Autorità competenti che esistono sulla Linea della sua giurisdizione, facendosi conoscere in esercizio della sua carica Vice-Consolare.

Art. 2.° Ottenuta la detta riconoscenza, potrà il Vice-Console innalzare sulla porta della sua abitazione lo Stemma Pontificio, dandone prima partecipazione all' Autorità governativa locale

competente. Lo Stemma poggerà sulla leggenda per esteso Vice-Consolato Pontificio.

Art. 3.° Il Vice-Console nelle sue relazioni con le Autorità costituite mostrar deve il contegno e decoro che richiedono la dignità e le prerogative del suo uffizio, ed usar deve della prudenza in ogni occasione.

Art. 4.° La protezione de' sudditi di Sua Santità, e quella del Commercio in generale, costituiscono i principali doveri del Vice-Console in ogni incontro, specialmente se venissero detti sudditi chiamati avanti le giurisdizioni Civili o Criminali, oppur pregiudicata la libertà dell' esercizio del Commercio. Tal protezione deve consistere nella vigilanza della perfetta applicazione delle Leggi del Regno, e di quelle che emanano dal dritto delle genti.

Art. 5.° È debito poi specialmente del Vice-Console interporre la sua influenza negli affari che giovano al Commercio particolare de' sudditi di Sua Santità, senza però prender parte agli affari istessi. Ma negli affari di rilievo col Governo territoriale, quando può essere compromessa la rappresentanza o il servizio, deve consultare il Console Generale suo immediato superiore, prima di dare qualunque passo, ed intanto con prudenza provvedere.

Art. 6.° Può il Vice-Console avanzare doman-

da di moto proprio alle Autorità governative esistenti fin dove si estende la sua rappresentanza quando l'urgenza lo esiga; ma questa non essendovi, dovrà prima dirigersi al suo Console Generale.

CAPITOLO SECONDO

ATTRIBUZIONI ED ONORI DEL VICE-CONSOLE.

Art. 7.° La persona del Vice-Console nelle attribuzioni del suo uffizio è riguardata come quella di un suddito Pontificio, e questo s'intende per tutto ciò che non si oppone alle Leggi del Regno.

Art. 8.° Il Vice-Console può decorare con *coccarda* il suo cappello, vestire l'uniforme Vice-Consolare, e godere gli onori che si accordano agli altri Vice-Consoli delle Potenze più favorite.

Art. 9.° Esigerà il Vice-Console i dritti Consolari, ed i dritti di Cancelleria, secondo la Tariffa che ha ricevuto dell'Eminentissimo sig. Cardinale Camerlengo di S. R. C. de' 28 settembre 1825, de' quali dritti dovrà darne conto al Console Generale, tenendone esatto registro.

CAPITOLO TERZO

CONDOTTA DE' VICE-CONSOLI CO' CAPITANI MERCANTILI.

Art. 10.° Di ogni legno che approda deve il Vice-Console tenere registro, e semestrualmente passarne relazione esatta al Console Generale secondo il modello N.° 1., che unito alla presente s'invia; e quando non ne giungono, riferire negativamente.

Art. 11.° Il Vice-Console, tosto che un capitano, o un padrone di bastimento con Bandiera Pontificia entra in Porto, dovrà dinotargli la sua esistenza per essere riconosciuto, esigendo da esso la dovuta obbedienza e rispetto al grado della rappresentanza, si farà consegnare le sue carte di navigazione, cioè passaporto o patente, ruolo d'equipaggio, ed ogni altro documento relativo, si presterà a fargli il manifesto, esigendo dettagliata relazione scritta e firmata dal capitano, o padrone del legno, con la indicazione della provenienza, luogo del destino e qualità del carico. Le carte saranno restituite al capitano, o padrone nell'atto della partenza, e dopo che questo avrà pagato tutti i dritti dovuti al Governo territoriale ed anche quei citati nell'art. 9, beninteso che pe' dritti dovuti ad esso Governo,

sarà un'agevolazione non obbligatoria del Vice-Console se gli troverà ad imprestito il danaro, o glielo sborserà egli stesso, previe le debite cautele; ma pe'dritti Consolari non potrà il Vice-Console trattenere il bastimento, in vece deve egli esigerli nel miglior modo possibile, prendendo da bordo qualche oggetto di corrispondente valore, e tale che non sia di necessario uso alla navigazione.

Art. 12.° Nell'obbligazione data dal capitano del legno al Vice-Console, saranno espressi gli oggetti avuti a pegno, e fissato un termine alla restituzione del denaro imprestatogli, adattando la dilazione alla qualità fisica del pegno, ma non più lunga di sei mesi: questi decorsi, il Vice-Console ne farà la vendita ne' modi regolari; e se si tratti di somma che non oltrepassi 10 scudi romani, pari a duc. 12, 50 di Regno, la vendita degli oggetti potrà essere economica, ed il Capitano pel risultatone danaro dovrà stare alla buona fede del Vice-Console. Le carte di cautela dovranno essere per qualunque somma scritte in tanti fogli originali da ritenersene uno per ciascuna delle parti intervenute all'oggetto.

Art. 13.° Il Vice-Console farà intendere ai capitani e loro dipendenti, che gli ufficiali ed impiegati sanitarii e di Polizia, esistenti nei luoghi dove approdano, devono essere rispettati, es-

sendo ciò necessario pel buon andamento e disimpegno degli affari.

Art. 14.° Dovrà il Vice-Console procurare che i legni Pontificî siano ancorati ne' luoghi più comodi, intendendosela in proposito con le Autorità locali a ciò addette, ed istruirà i capitani di non recar danno o impedimento agli altri legni che si trovano in porto.

Art. 15.° Il Vice-Console farà attenzione che tanto i capitani o padroni de' legni, quanto tutti i sudditi Pontificî non siano sopraccaricati di pesi per equivoco o per malizia.

CAPITOLO QUARTO

DEI CARICHI E DISCARICHI.

Art. 16.° Il Vice-Console non deve prender parte attiva, nè impegno alcuno contrarre pe' caricamenti delle navi mercantili, nè intervenire ne' contratti di noleggio, ma deve giovare i capitani per quanto può al conseguimento del loro intento con verbali, raccomandazioni, ed informazioni; deve però invigilare che da' medesimi si osservino le discipline, e gli usi che si praticano nel porto dove si forma in tutto o in parte il carico, e cooperarsi affinchè ogni cosa in conformità de' contratti abbia effetto.

Art. 17.° Il Vice-Console non deve intervenire nei regolamenti del Governo territoriale riguardanti le cautele della pubblica sanità, deve però, domandatone dal Capitano, rivedere le note delle spese richieste dai funzionanti della medesima, attenendosi agli usi e tariffe in vigore. La stessa condotta terrà per le spese del porto e tasse legali, cioè dazii, tonnellaggio ec: co' legni di Bandiera Pontificia in contumacia, nè avrà alcuna comunicazione che possa dar sospetto, anche leggiero, d' infrazione delle Leggi Sanitarie, e solamente ne' casi di naufragio dovrà egli accorrere ai bisogni istantanei, sempre però d' accordo con le Autorità governative, e con le dovute cautele.

CAPITOLO QUINTO

PROTEZIONE E CAUTELE INDIVIDUALI

Art. 18.° Il Vice-Console può rilasciare i passaporti ai sudditi Pontificî che ne sono privi, usando ogni possibile cautela su la identità delle persone; quali passaporti s' inviano dal Console Generale al Vice-Console il quale firmerà: *Pel Console Generale Il Vice Console*, e riterrà presso di se la matrice per darne conto semestrualmente al Consolato Generale.

Art. 19.° Il Governo Pontificio ordinando coll'Editto del 15 novembre 1816 qui unito in copia legale, che niun estero possa essere ammesso al nostro confine se il passaporto Nazionale di lui non sia vidimato dall'Autorità Pontificia residente nel luogo della partenza o nei luoghi della Provincia, il Vice-Console è perciò in facoltà di apporre il suo visto ai passaporti di tutti coloro che sebbene non siano sudditi Pontificî pur dalla linea di sua giurisdizione partiranno per gli Stati di Sua Santità senza toccare questa Capitale, tenendo di questi insieme ai passaporti Nazionali un apposito registro, come la modula N.° 2. esigendo i dritti a forma della tariffa. Alla fine di ciascun semestre trasmetterà al Console Generale l'estratto de' predetti registri, col conto degli introiti, l'uno e l'altro da esso firmati, e se non avrà avuto luogo firma alcuna per ciò che si è detto nell'Art. 10.°, dovrà trasmettere un certificato negativo.

CAPITOLO SESTO

AMMINISTRAZIONE VICE-CONSOLARE

Art. 20.° Deve il Vice-Console corrispondere direttamente solo col Console Generale a cui è riserbato di corrispondere con le Autorità del

Pontificio Governo; di più deve tenere un esatto registro di tutti i legni di Bandiera Pontificia che approdano nel porto, porti, e rade di sua ispezione, come è detto nell'art. 10, e secondo il modello N.° 3.

Art. 21.° Procurerà il Vice-Console che abbiano, uniformemente alla Legge, libera pratica i legni mercantili che approderanno nei porti di sua giurisdizione, facendo le sue rimostranze alle relative Autorità se soffrissero indoveroso ritardo nella libera pratica. Consumando questi il termine della quarantena sanitaria, il Vice-Console richiestone dal capitano, farà somministrare ai medesimi i viveri a prezzi onesti, e con ogni possibile risparmio, e li assisterà nel pagamento che far dovranno delle spese di contumacia, giusta la tariffa, per impedire in questo modo qualunque querela.

Art. 22.° Il Vice-Console non permetterà che alcun marinaro si esenti dal servizio che presta sui bastimenti di Bandiera Pontificia, o prenda congedo senza l'assenso del capitano, il poter del quale deve garentire ne' termini di giustizia: ed accadendone l'esenzione, ne avviserà il Console Generale.

Art. 23.° Se capitassero nel porto marinari sudditi Pontificî disperduti o abbandonati, dovrà il Vice-Console prenderne cura, agevolando

loro un passaggio per ripatriare, e fare lo stesso pe' sudditi Pontificî ambulanti, avvisandone il Console Generale per esser rimborsato di ciò che ha speso.

Art. 24.° Il Vice-Console prenderà conoscenza e terrà registro delle mercanzie che ne' porti di sua ispezione s' immettono, o dai medesimi si esportano su legni di Bandiera Pontificia, come il modello N.° 4, ed ogni sei mesi ne passerà un estratto al Console Generale, unendovi se avran luogo le sue osservazioni per migliorare il Commercio Pontificio.

Art. 25.° Il Vice-Console esigerà i dritti Consolari da ogni capitano di legno mercantile con Bandiera Pontificia che verrà da fuori regno per caricarvi o scaricarvi mercanzie, secondo la tariffa di sopra menzionata. Se il capitano ne vorrà ricevuta non potrà negargliela.

Art. 26. In ogni vertenza che potesse nascere tra il capitano e l' equipaggio, il Vice-Console farà di tutto perchè venga con reciproca convenienza accomodata all' amichevole, ed in caso di ostinazione ne darà tosto parte al Console Generale, e ne attenderà le istruzioni — Se poi si tratta di cosa urgente potrà risolversi con prudenza, ed usare di quello espediente che crederà opportuno, dando poi discarico di tutto minutamente al suddetto Console Generale. Egli pe-

rò non dovrà impedire che ricorrano al Tribunale competente se lo vogliano.

Art. 27.° Volendo un capitano di bastimento fuori del legno far castigare e mettere in carcere qualche suo marinaro, il Vice-Console deve farsi carico delle ragioni che possono assistere il marinaro, e badar bene che il capitano non abusi di sua autorità; ma però conosciuta giusta la dimanda del capitano istesso, dovrà garantirla, e per iscritto dirigersi all'autorità competente, e farà trattenere carcerato il colpevole per un tempo discreto a disposizione del capitano, a carico del quale sarà il pagamento delle spese che questi poi potrà ripetere dal marinaro.

CAPITOLO SETTIMO

NAUFRAGI, AVARIE, E VENDITE.

Art. 28.° Nel caso di naufragio il capitano del legno sarà capo ricupero, ed il Vice-Console si darà la massima premura di recare ogni possibile aiuto ai naufraganti, e di salvare le merci e gli attrezzi del bastimento — Farà eseguire sotto la sua vigilanza tutte le spese, e riscuoterà i dritti assegnatigli dalla tariffa; ma ciò nell'interesse de'sudditi Pontificii: ed in quello dei terzi agirà, e poi conseguirà tanto quanto è voluto dalle Leg-

gi territoriali ed usi del Commercio locali, percependo nell'uno e nell'altro modo sopra gli effetti che si salveranno. Di tutto terrà nota esatta per darne subito conto al Console Generale.

Art. 29.° Per le pruove delle avvenute avarie e vendita, dovrà uniformarsi il Vice-Console alle Leggi del Governo territoriale, e quindi nell'unico interesse de' sudditi Pontificî esistenti negli Stati della Santa Sede dar luogo ai ridetti regolamenti dello Eminentissimo Cardinal Camerlengo: e se i rispettivi capitani a questi ultimi negassero d'uniformarsi, dovrà redigerne processo verbale, e trasmetterlo al Console Generale.

Art. 30.° Il Vice-Console farà sborsare al capitano a cambj legali quella somma che sarà sufficiente per sostenere le spese necessarie e bisognevoli, facendo ipotecare esplicitamente a favore dello sborsante tutto ciò che andrà a ricuperarsi del legno. Quale somma si consegnerà ad un depositario, oppure lo sarà esso medesimo: indi si faranno i pagamenti, riportandone formali ricevute sotto il documento rilasciato dal Capo recupero, che verrà vistato dal Vice-Console. Non esistendo il capitano, il Vice Console provvederà opportunamente a tale deficienza.

Art. 31.° L'equipaggio ed il capitano rimarranno a soldo, cioè a spese del proprietario del

legno, infino a che sarà salvato tutto il salvabile, e dovranno travagliare per tale recupero.

Art. 32.° Tanto gli attrezzi del bastimento quanto le mercanzie che andranno a ricuperarsi, si dovranno riporre in uno o più magazzini da locarsi a tale oggetto, e cautelarsi sotto doppie chiavi, e triple se occorre. Di queste chiavi una si conserverà dal Vice-Console, un' altra dal capitano, e la terza dalla Dogana se viene ricercata.

Art. 33.° Messi in sicuro gli oggetti salvati, dovrà il tutto inventariarsi con la massima attenzione ed esattezza, ed apprezzarsi da due periti. Non potrà passarsi alla vendita di veruno articolo separato senza un preciso bisogno, nè potrà vendersi cosa alcuna se non a pubblico incanto.

Art. 34.° Accadendo che il legno naufragato sia di Bandiera Pontificia, e le merci di cui va carico si appartengano ad individui di altre nazioni, oppure viceversa, in tal caso il Vice-Console che rappresenta la Nazione della bandiera del legno deve formare la pruova; ma sarà bene che procedano di buona intelligenza il Vice-Console Pontificio ed il relativo Vice-Console di aliena Nazione, oppure se questo non vi è, l' atto di abbandono si farà nella Cancelleria nazionale del legno naufragato, tanto dal capitano quanto

dagl' interessati delle mercanzie. L'elezione dei periti per l'apprezzo degli oggetti salvati si farà dal Vice-Console del legno, e gl' interessati potranno assistere alla formazione degl' inventarii degli oggetti salvati.

Art. 35.° Accadendo la morte d'un capitano o di alcuno dell' equipaggio, d' un passeggiero, o di qualunque indivíduo suddito Pontificio, il Vice-Console avrà la cura che gli sia accordata sepoltura con tutti gli onori corrispondenti alla qualità e grado della persona. Il Vice-Console dovrà similmente prestargli ogni aiuto durante la malattia, agevolandogli i mezzi per fare il suo testamento, facendo seguire un esatto inventario di tutti gli effetti spettanti al defunto e porre ogni cosa in sicuro: quindi ne farà consapevole il Console Generale per le ulteriori provvidenze che potessero occorrere.

Art. 36.° In ogni e qualunque caso di dubbio il Vice-Console senza prendersi degli arbitrii che non possono essere giustificati da una precisa urgenza, dovrà consultare ed attendere le istruzioni del Console Generale.

Digitized by Google

CAPITOLO OTTAVO

REGOLE GENERALI.

Art. 37.° Nel caso che un Vice-Console dovesse assentarsi per qualche tempo dal suo posto, dovrà prima ricercare il permesso al Console Generale, ed indicherà la persona che lascerà incaricata del servizio in sua assenza, attendendone sempre l'approvazione del Console Generale istesso.

Art. 38.° Ogni Vice-Console di concerto col Console Generale sceglierà un Cancelliere per l'intervento in quelle operazioni nelle quali il Console Generale giudicherà che funzionino simultaneamente, ciascuno nelle sue attribuzioni. Il Vice-Console assentandosi con permesso, oppure non potendosi prestare per impedimento legittimo, si farà sostituire sotto la propria responsabilità dal suo Cancelliere.

Art. 39.° Nel caso che nel Circondario del Vice-Console si manifestassero sintomi di malattia contagiosa, o sopravvenisse alcuna cosa che riguardasse l'utilità del commercio de' sudditi di Sua Santità, parteciperà tutto immediatamente al Console Generale.

Art. 40.° La giurisdizione del Vice-Console

deve esercitarsi nel proteggere il commercio della Nazione che egli rappresenta. Sarà egli commendabile quando saprà mantenere il buon ordine, regolarsi con dolcezza ed amicizia con gli ufiziali locali, e soltanto nel preciso bisogno dovrà usare l'autorità ed il rigore proprî della sua Carica.

Art. 41.° Tutte le volte che nelle presenti istruzioni non si trovi a sufficienza previsto il regolamento a tenersi in qualche particolare emergenza, o possa sorgere alcun dubbio sulla intelligenza di qualche articolo in esse contenuto, il Vice-Console senza prendersi arbitrio non giustificabile da precisa urgenza, dovrà consultare il Console Generale, da cui avrà le dilucidazioni, e le convenevoli disposizioni per sua norma e regolamento.

Art. 42.° Sarà sempre affissa nell'Officio Vice-Consolare in una tabella la tariffa de'dritti Consolari e di Cancelleria.

Art. 43.° Con tutto l'impegno s' inculca al Vice-Console Pontificio dover egli in ogni sua operazione, far ricorso prima di tutto alle prescrizioni emesse dall' Eminentissimo sig. Cardinale Camerlengo, delle quali ha ricevute le copie in istampa, ed in ogni dubbio dar luogo a quanto è significato nel soprascritto art. 41.

Art. 44. Finalmente la giurisdizione del Vice-

Console si estende al solo Comune in cui è stato nominato , non permettendosi che possa egli tenere fuori di esso insegne Vice-Consolari ec. ec.

Date dalla Cancelleria del Consolato Generale Pontificio in Napoli il dì

Il Console Generale Pontificio

Digitized by Google

86
A.A.
41

Digitized by Google